

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

## COMMISSIONI 2<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> RIUNITE

(2<sup>a</sup> - Giustizia)

(11<sup>a</sup> - Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

### 2° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 MARZO 1983

Presidenza del Presidente della 11<sup>a</sup> Commissione permanente TOROS

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

« Modificazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 576, sulla riforma della previdenza forense » (1679), d'iniziativa dei senatori Bausi ed altri

« Interpretazione autentica dell'articolo 24 e integrazione e modifica di norme della legge 20 settembre 1980, n. 576, concernente la riforma della previdenza forense » (2185), d'iniziativa dei deputati Ichino ed altri, approvato dalla Camera dei deputati  
**(Discussione congiunta e rinvio)**

PRESIDENTE . . . . . Pag. 26, 27, 29 e *passim*  
AGRIMI (DC), relatore alle Commissioni 27  
CAZZATO (PCI) . . . . . 28  
FILETTI (MSI-DN) . . . . . 27

MANENTE COMUNALE (DC), relatore alle Commissioni . . . . . Pag. 26, 29  
MITROTTI (MSI-DN) . . . . . 28

*I lavori hanno inizio alle ore 12,05.*

##### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Modificazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 576, sulla riforma della previdenza forense » (1679), d'iniziativa dei senatori Bausi ed altri

« Interpretazione autentica dell'articolo 24 e integrazione e modifica di norme della legge 20 settembre 1980, n. 576, concernente la riforma della previdenza forense » (2185), d'iniziativa dei deputati Ichino ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione congiunta e rinvio)

COMMISSIONI RIUNITE 2<sup>a</sup> E 11<sup>a</sup>

2° RESOCONTO STEN. (16 marzo 1983)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 576, sulla riforma della previdenza forense », d'iniziativa dei senatori Bausi, Rosi, Mancino, Jannelli, Cioce, Mineo, Di Lembo, Busseti, Saporito, Vitalone, Deriu, Boggio, Del Nero e Romei. Sulla stessa materia è iscritto all'ordine del giorno anche il seguente disegno di legge: « Interpretazione autentica dell'articolo 24 e integrazione e modifica di norme della legge 20 settembre 1980, n. 576, concernente la riforma della previdenza forense », d'iniziativa dei deputati Ichino, Maroli, Ferrari Marte, Minervini, Olcese, Gianni, Bozzi, Reggiani, De Cinque, Felisetti, Martorelli, Piccinelli, Ramella, Ricci, Sabbatini e Salvatore, già approvato dalla Camera dei deputati.

Data l'identità della materia, propongo che i due disegni di legge siano discussi congiuntamente.

Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Sono stati incaricati di riferire alle Commissioni riunite sui due disegni di legge il senatore Manente Comunale per la 11<sup>a</sup> Commissione ed il senatore Agrimi per la 2<sup>a</sup> Commissione.

M A N E N T E C O M U N A L E , *relatore alle Commissioni*. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, per quanto concerne il disegno di legge n. 1679, d'iniziativa del senatore Bausi e di altri senatori, originariamente assegnato alle Commissioni riunite 2<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> in sede referente, ho già cercato, nella seduta del 26 gennaio scorso, in sede di relazione su tale provvedimento, di dimostrare la necessità di intervenire con alcune modifiche sulla legge n. 576 del 1980.

Le Commissioni riunite 2<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> decisero di rinviare ad altra seduta l'esame di tale provvedimento, in quanto si era venuti a conoscenza del fatto che la Camera dei deputati aveva in corso di definizione altre proposte di legge sulla stessa materia che, se approvate, avrebbero potuto integrare l'esame del disegno di legge n. 1679.

È infatti oggi al nostro esame il disegno di legge n. 2185, assegnato alle Commissioni riunite 2<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> in sede deliberante. Analoga assegnazione in sede deliberante, per ragioni di connessione, è stata decisa, da parte della Presidenza del Senato, anche per il disegno di legge n. 1679.

Il disegno di legge n. 2185, approvato dalle Commissioni riunite giustizia e lavoro della Camera dei deputati, riguarda l'interpretazione autentica dell'articolo 24 e l'integrazione e la modifica di norme della legge 20 settembre 1980, n. 576, concernente la riforma della previdenza forense.

Il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento reca modifiche al primo comma dell'articolo 2 della legge n. 576 del 1980 (che riguarda le pensioni di vecchiaia) ed amplia la sfera degli anni entro i quali si deve ricercare la media dei più elevati redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'IRPEF. Il periodo è di quindici anni, entro i quali va individuata la media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto, calcolando l'importo della pensione in base al coefficiente dell'1,50 per cento.

Al secondo comma dell'articolo 4 della citata legge n. 576 del 1980 è stata aggiunta una disposizione, in base alla quale la misura della pensione non può, comunque, essere inferiore a sei volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nel secondo anno anteriore a quello di maturazione del diritto alla pensione.

L'articolo 7 della legge n. 576 del 1980, concernente le pensioni di reversibilità, risulta quasi completamente modificato da una normativa più rispondente ai rilievi effettuati nel corso della prima applicazione della legge stessa.

All'articolo 10 sono state introdotte modifiche relative ai contributi soggettivi dovuti da pensionati che proseguono l'esercizio della professione e da avvocati e procuratori che si iscrivano alla Cassa di previdenza, per i quali ultimi il pagamento del contributo minimo è ridotto della metà per l'anno di iscrizione e per i due anni successivi.

All'articolo 11 è stata introdotta una modifica relativa al contributo integrativo do-

COMMISSIONI RIUNITE 2<sup>a</sup> E 11<sup>a</sup>

2° RESOCONTO STEN. (16 marzo 1983)

vuto da pensionati che proseguano l'esercizio della professione.

L'articolo 14 della citata legge n. 576 del 1980 si riferisce alla soppressione di alcuni contributi, fissandone la decorrenza. L'articolo 22 è relativo alla iscrizione alla Cassa di previdenza. L'articolo 23 tratta delle comunicazioni e del pagamento dei contributi.

Inoltre, l'articolo 24 si riferisce alla decorrenza del regime contributivo. L'articolo 26 è relativo alla decorrenza del nuovo regime pensionistico e alle norme transitorie.

Infine, l'articolo 27 tratta della decorrenza delle rivalutazioni, mentre l'articolo 28 si riferisce al ricalcolo delle pensioni e l'articolo 29 è relativo alla iscrizione retroattiva e alla retrodatazione di iscrizioni.

Il complesso delle modifiche — unitamente alle osservazioni fatte in ordine al disegno di legge n. 1679, che è opportuno ritenere acquisite anche per la discussione del disegno di legge n. 2185 — conferma l'opportunità di nominare un Comitato ristretto composto, al fine di renderne più agili i lavori, da un rappresentante per ogni Gruppo di entrambe le Commissioni che definisca il testo da sottoporre successivamente alla valutazione delle Commissioni plenarie.

Ritengo, a questo punto, di aver terminato questa breve esposizione introduttiva. Avendo già parlato in precedenza del disegno di legge d'iniziativa del senatore Bausi e date le motivazioni per le quali occorre procedere a talune modifiche della legge n. 576 del 1980, credo che il complesso delle innovazioni recate dal provvedimento approvato dalla Camera dei deputati sia tale da investire una problematica che non è facile stabilire se sia stata risolta o meno.

Si rende, pertanto, necessario approfondire tutte le argomentazioni che stanno alla base delle deliberazioni adottate dall'altro ramo del Parlamento. Ritengo, quindi, che il Comitato ristretto, se nominato, potrebbe iniziare i suoi lavori già nel corso della prossima settimana, in modo da poter fare, nel più breve tempo possibile, la massima chiarezza sulle modifiche da apportare al disegno di legge, che mi auguro siano definitive e rispondenti alle esigenze manifestate sia

dalla Cassa di previdenza che dagli ordini professionali.

Rinnovo, pertanto, la mia richiesta di costituzione di un Comitato ristretto, che inizi al più presto i suoi lavori e fissi un calendario di audizioni, per sottoporre, infine, alle Commissioni le proprie conclusioni.

**A G R I M I**, *relatore alle Commissioni.* Signor Presidente, condivido pienamente le argomentazioni e la proposta del senatore Manente Comunale.

Ritengo, infatti, che questa materia debba essere vagliata con molta accortezza, per evitare che si rendano necessarie, a breve distanza di tempo, altre leggi che tendano a riformare o a rivedere una problematica già risolta, anche se un po' farraginosamente, con la legge del 1980, che sta già dando qualche risultato, pur se non del tutto soddisfacente.

Mi auguro, pertanto, che il lavoro del Comitato possa risolvere i problemi posti dall'applicazione della legge attualmente in vigore e aderisco, quindi, alla proposta del senatore Manente Comunale.

**P R E S I D E N T E**. Ringrazio i senatori Manente Comunale ed Agrimi ed invito i commissari a pronunciarsi sulla proposta di costituire un Comitato ristretto.

**F I L E T T I**. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la mia parte politica è favorevole alla costituzione di un Comitato ristretto. Si tratta, infatti, di due disegni di legge che hanno, in pratica, lo stesso oggetto, ma che sono simili in maniera un po' diversificata, per cui è necessario correlare gli articoli dei due provvedimenti.

Evidentemente, entrambi i disegni di legge tendono ad apportare modifiche piuttosto sostanziali alla legge attualmente in vigore sulla previdenza forense.

Il Gruppo del MSI-DN esprime, pertanto, sin da ora parere favorevole alla proposta del senatore Manente Comunale, ritenendo opportuno che i vari articoli dei disegni di legge vengano attentamente esaminati ed eventualmente tra loro integrati in un testo unificato.

COMMISSIONI RIUNITE 2<sup>a</sup> E 11<sup>a</sup>

2° RESOCONTO STEN. (16 marzo 1983)

M I T R O T T I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei fare qualche osservazione, più che altro di ordine procedurale.

Trattandosi di Commissioni riunite in sede deliberante, credo che bisognerà attuare un coordinamento tra le singole Commissioni. Ritengo anche che oggi si renderà necessario procedere a varare il testo sulla base del quale il Comitato dovrà lavorare.

Mi sembra che il disegno di legge del senatore Bausi sia più dilatato, come orizzonte normativo, rispetto al disegno di legge n. 2185, che ci perviene dalla Camera dei deputati.

Voglio anche aggiungere che ci corre l'obbligo regolamentare di tener conto di altri disegni di legge, collocati, per così dire, nella sala d'attesa dell'esitazione da parte della 11<sup>a</sup> Commissione.

Mi riferisco, in particolare, ad un provvedimento concernente l'ordinamento di una Cassa di previdenza per gli ordini professionali in genere, che ci è pervenuto da tempo e che non abbiamo ancora preso in esame, e ad un disegno di legge concernente la Cassa di previdenza per i geometri.

Chiedo che si vari un testo il più possibile organico e che si eviti di procedere in modo disarticolato. Consiglierei, pertanto, di deliberare oggi stesso il testo sulla base del quale il Comitato dovrà lavorare per produrre un testo coordinato.

Mi sembra che, più che varare emendamenti o stralci di norme esistenti, sia necessario riprodurre sostanzialmente il testo della legge n. 576 del 1980, coordinandolo con le proposte di modifica contenute nei due disegni di legge al nostro esame ed operando un raffronto con quanto risulta dalle deliberazioni di una delle due Camere, a seconda che si tratti di disegni di legge esaminati da una Camera ed in attesa di varo dall'altra o, addirittura, di disegni di legge divenuti legge dello Stato.

C A Z Z A T O . Signor Presidente, vorrei che definissimo alcune questioni di carattere preliminare che potranno aiutare lo svolgimento dell'attività del Comitato; in merito a ciò, dirò quello che penso. Fissare

dei principi a base del nostro lavoro è importante ai fini dell'accelerazione dei tempi per la conclusione e l'approvazione dei provvedimenti.

Da un lato ci troviamo in presenza di un disegno di legge che la Camera ha licenziato, che riguarda l'unificazione complessiva delle libere professioni con un sistema previdenziale: è un fatto di cui qui al Senato non possiamo non tener conto nella valutazione che andremo a fare perchè è importante ai fini della valutazione stessa.

Dall'altro, è necessario scegliere il testo su cui concentrare l'attività del Comitato. Mi pare importante il testo che ci perviene dalla Camera in data 23 febbraio (non si tratta di vecchie date) che è stato approvato da quel ramo del Parlamento: credo che quello debba essere il testo su cui lavorare allo scopo di evitare possibilmente di apportare ulteriori modifiche che nella sostanza ostacolerebbero il rapido varo del provvedimento. Sappiamo tutti che ogni modifica, per quanto possa avere una sua specifica sostanza, significa riaprire il problema e rinviare nuovamente il provvedimento per il riesame all'altro ramo del Parlamento.

Partendo da tale testo e sulla base delle esperienze che abbiamo fatto in altre circostanze, mi permetto di proporre che il Comitato ristretto — sono d'accordo per questo con il senatore Manente Comunale — sia composto da un rappresentante per Gruppo e per ciascuna Commissione, affinché i membri di entrambe possano lavorare più profondamente pervenendo rapidamente a conclusioni politicamente possibili. Mi rendo conto che una cosa è lavorare in otto e un'altra è lavorare in tre; tuttavia sono convinto che questo non è il problema principale: ciò che conta è la chiara volontà politica di concludere l'iter del provvedimento il più rapidamente possibile. Credo quindi che sia necessario far convergere le valutazioni delle due Commissioni per un lavoro concreto, per evitare di trovarci in sede di Commissioni riunite in posizioni o atteggiamenti differenziati che non contribuirebbero certo a farci uscire rapidamente dalla discussione.

P R E S I D E N T E . Invito il senatore Manente Comunale ad esprimere il proprio parere sulla proposta del senatore Cazzato in ordine alla composizione numerica dell'istituendo Comitato ristretto.

M A N E N T E C O M U N A L E , *relatore alle Commissioni*. Sono dell'avviso che anche se si stabilisce un rappresentante per Gruppo per ogni Commissione si finirebbe per trovarci in quattro o cinque a lavorare. L'importante comunque è che vi sia la disponibilità da parte dei relatori ad andare avanti: saranno necessari dei « programmi », delle brevi audizioni e se vi saranno dei contrasti sarà necessario tenere ambedue i testi sotto gli occhi.

Il Comitato dovrà studiare insieme i due testi e approfondire il contenuto delle modifiche per ridare alla legge n. 576 del 1980 il significato che aveva, cioè quello di una

legge-pilota, che viene perfezionata sulla base dell'esperienza acquisita dopo le prime applicazioni della medesima.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, si intende allora che le Commissioni deliberano di costituire un Comitato ristretto per l'ulteriore esame dei provvedimenti. Di esso, coordinato dai relatori, sono chiamati a far parte due senatori per ogni Gruppo parlamentare, rispettivamente per la Commissione lavoro e per la Commissione giustizia.

Poichè non vi sono osservazioni, il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 12,35.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Il Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI